

Provincia di Arezzo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n° 25 del 28/02/2019**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 - ventotto - del mese febbraio alle ore 12:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
SALVI TANIA	Vice SINDACO	*
BERNARDINI ANDREA	ASSESSORE	*
MINIATI MIRIANO	ASSESSORE	*
PACCHINI LUCA	ASSESSORE	*
GABRIELLI LUCIANO	ASSESSORE	*

Presiede **Il Sindaco, Francesca Basanieri**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: **Il Segretario, Dott. Dottori Roberto**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il capo I del D. Lgs. 507/93 ad oggetto: “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

**VISTE** le delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 27.2.1998 e n. 17 del 29.2.2000 con le quali sono state stabilite le maggiorazioni consentite dalla legge nella misura del 50% relativamente all’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e del 20% sul resto delle fattispecie impositive;

**CONSIDERATO** che le suddette maggiorazioni sono sempre state applicate dai vari concessionari che si sono succeduti;

**CONSIDERATO** che a partire dall’anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione per l’entrata in vigore della disposizione abrogatrice (art. 23 comma 7 del D.L. 22/06/2012 n. 83) della norma che consentiva tali maggiorazioni (art. 11 comma 10 legge 449/1997);

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale del 10/01/2018 n. 15 e la risoluzione n. 2/DF del 14/05/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che confermano l’interpretazione del paragrafo precedente;

**VISTO** il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie approvato con atto consiliare n. 23 del 28.02.2002 e successive modifiche e integrazioni,;

**CONSIDERATO** che l’art. 1 della legge 145 del 30.12.2018 ha previsto:

al comma 917: "In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.”

Al comma 919: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

**RITENUTO** opportuno reperire la facoltà di cui al comma 919, art. 1 legge 145 del 30.12.18 aumentando del 50% le tariffe e diritti di cui al capo I del d. lgs. 507/1993 per le superfici superiori al mezzo metro quadrato dando atto che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

**ATTESO** che l'esercizio della facoltà di cui al precedente paragrafo non determinerà alcun aumento dell'imposta di pubblicità rispetto a quanto finora applicato dai vari gestori;

**CONSIDERATO** l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

**VISTO** il decreto 7/12/2018 del Ministero degli Interni pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, che ha differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

**VISTO** che La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che il relativo decreto del Ministero dell'interno è in corso di perfezionamento.

**CONSIDERATO** che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2 lettera f), e 48 del d. lgs. 267/2000, la determinazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del d. lgs. 507/1993 rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

**VISTI** il parere di favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** l'art. 134 - 4 comma - del D. Lgs. 267/2000;

Con voto unanime, legalmente espresso;

## **DELIBERA**

1. per le ragioni espresse in premessa, di determinare per l'anno 2019, ai sensi del comma 919 art. 1 della legge 145/2018, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni secondo quanto previsto al Capo I del D. Lgs. 507/93 e dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie con maggiorazione del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato dando atto che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

2. di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del d. l.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**Francesca Basanieri**

**Il Segretario**  
**Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**